



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 7 del 20/01/2020	Reg. settore n. 5 del 20/01/2020	Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2020 EX ART.82 COMMA 1 D.LGS.N.267/2000 - CONFERMA DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL'ART.1, COMMA 54 DELLA LEGGE N.266/2005.
--	---	---

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2019 n.295 è stato disposto il differimento dal 31.12.2019 al 31.03.2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/03/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/01/2019 n.5 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

VISTO il decreto del Sindaco in data 12/11/2018 n°10 con il quale è stato confermato con decorrenza dalla stessa data tale l'incarico per l'intera durata del mandato del Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.27 del 06/05/2019 ad oggetto "CCNL 2016-2018: Sistema di conferimento e revoca posizioni organizzative, modifica "Regolamento per

l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

VISTO il decreto del Sindaco in data 13/05/2019 n°3 con il quale è stata nominata la Rag. Cinzia Oraziotti Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a decorrere dal 21/05/2019 per l'intera durata del mandato del Sindaco, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018; DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale sancisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PREMESSO:

- che nel giorno 31 maggio 2015 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Sindaco;

- che a seguito delle elezioni comunali è stato eletto Sindaco del Comune di Ussassai il Dott. Deplano Gian Basilio;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 13/06/2015 avente per oggetto la convalida dei Consiglieri eletti nella Consultazione elettorale del 31 maggio 2015 ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 13/06/2015 avente per oggetto la nomina dei componenti della Giunta Comunale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.267/2000;

RICHIAMATI:

- il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale “*I consiglieri comunali,....”..... hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli comunali...*”;

- il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale “*La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;*

- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, con il quale sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

- i commi 1 e 2 dell'art. 2 del citato D.M. 119/2000 i quali prevedono:

“1. *Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:*

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'Ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili”;

- l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale prevedeva la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

- la circolare del Ministro dell'Interno n. 5/2000 del 5.6.2000 che, nel fornire indicazioni interpretative delle citata normativa, chiarisce, tra l'altro che... ” *L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione*”;

RICHIAMATA la recente deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che “..... *la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di rie spandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006*”;

RICHIAMATO l' art. 16 comma 17 del D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148, che prevede che “ *A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due*”;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 135 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che modifica l'art. 16 comma 17 del D.L. 13/8/2011 n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n.148, che prevede al comma a) che per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;

RICHIAMATO l'art.136 della sopracitata legge che prevede che i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico;

VISTA la Circolare n. 6508 del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- “*al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica*”. Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno “parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa” ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;
- “tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;”
- gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL.
- l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima seduta del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30/07/2015 ad oggetto “Obbligo invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014 – determinazioni conseguenti” nella quale si stabilisce di mantenere invariati gli importi determinati per i compensi degli amministratori comunali al fine di assicurare l'invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014e si delega alla Giunta comunale la rideterminazione delle indennità spettanti a Sindaco e agli assessori in maniera tale che l'importo complessivo dei compensi non superi l'importo teorico massimo di cui ai

punti precedenti;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 30/07/2015 con la quale sono stati rideterminati i valori delle indennità di funzione base fissate dal D.M.119/2000 per gli Amministratori in carica dell'ente, già ridotti del 10% con decorrenza dal 1.1.2006 secondo quanto previsto dalla legge n.266/2005;

ACCERTATO che la popolazione residente al 31.12.2018 del Comune di Ussassai è di 532 abitanti; VISTO l'art.2 del suddetto regolamento comma 1 lettera a, lettera b, lettera c che prevedono maggiorazioni delle indennità di funzione per sindaci ed amministratori pari a :

- 1) 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;
- 2) 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
- 3) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;

VISTO l'art.2 del suddetto regolamento comma 1 che prevede la cumulabilità delle maggiorazioni suddette;

VISTA la circolare n. 5 del 5 giugno 2000, illustrativa del decreto 199/2000, che alla lettera C) dispone che le citate maggiorazioni siano applicate con determinazione del dirigente competente;

VISTO:

la tab. "A" che determina l'indennità di funzione mensile dei Sindaci, per la fascia fino a 1.000 abitanti, nell'importo mensile di €. 2.500.000, oggi €.1.291,14;

la tab. "B" da cui risulta che la media regionale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate per fasce demografiche per la Sardegna è 0,13;

la tab. "C" da cui risulta che la spesa corrente media regionale pro-capite è pari a €.1.533.809, oggi €.792,15;

VISTA la dichiarazione dell'ufficio anagrafe dalla quale si evince che non vi è un incremento della popolazione superiore al 30% nel periodo estivo e pertanto non si rende applicabile la maggiorazione del 5% di cui all'art.2 co.1 lett.a del decreto n.119/2000;

VISTE le risultanze dell'ultimo rendiconto dal quale si evince che le entrate del Tit.1 e Tit.3 ammontano a € 308.132,48 e le entrate complessive a € 2.275.185,67 pari allo 0,13 mentre la percentuale prevista, in tabella B, per la Sardegna per Comuni fino a 999 abitanti è pari a 0,135, per cui si rende applicabile la maggiorazione del 3% di cui all'art.2 co.1 lett.b del decreto n.119/2000;

VISTE le risultanze dell'ultimo rendiconto dal quale si evince che le spese correnti del Tit.1 ammontano a € 841.104,10 e la popolazione residente al 31.12.2018 è pari a 532 con un rapporto di spesa pro-capite pari a € 1.581,02 superiore a quello indicato nella tabella C di € 792,15 per cui si rende applicabile la maggiorazione del 2% di cui all'art.2 co.1 lett.c del decreto n.119/2000;

RILEVATO che in base alle risultanze del Conto del bilancio dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 8 luglio 2019, per l'anno 2020 spettano entrambe le maggiorazioni sopraindicate;

VISTO l'art. 82 – 1° comma - ultimo capoverso, del T.U. 267/2000, in base al quale le indennità di funzione per gli Amministratori degli Enti Locali sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto "l'aspettativa non retribuita";

RITENUTO di dovere rideterminare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n. 122, che testualmente recita: « *Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una*

percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto e' determinato altresi' l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunita' montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennita' o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.»;

DATO ATTO che la riduzione dei compensi agli amministratori non opera nei Comuni sotto i 1.000 abitanti;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

VISTA la circolare n. 32 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Regionale dello Stato in data 17/12/2009;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n.119 del 04.04.2000;

VISTO l'art.1, comma 54 della Legge n.266/2005;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Ussassai;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI CONFERMARE per l'anno 2020 l'applicazione dell'art.1, comma 54 della Legge n.266/2005 ai valori delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori dell'ente individuati all'ammontare determinato alla data del 30 settembre 2005;

DI STABILIRE, per quanto indicato in premessa, che i valori delle indennità di funzione base fissate dal D.M.119/2000 per gli Amministratori in carica dell'ente, già ridotti del 10% con decorrenza dal 1.1.2006 secondo quanto previsto dalla legge n.266/2005, risultano determinati nei seguenti importi mensili lordi:

- indennità di funzione mensile spettante al Sindaco € 1.162,03
- indennità di funzione mensile spettante al Vice Sindaco € 87,16
- indennità di funzione mensile spettante agli assessori € 116,20
- gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali € 15,34 a seduta

DI QUANTIFICARE per l'anno 2020 le indennità mensili spettanti agli amministratori dell'ente, come di seguito determinate:

AMMINISTRATORE	IMPORTO LORDO BASE MENSILE (già detratta riduzione 10% art.1 c. 54 L.266/2005	MAGGIOR.3% Art.2 D.M. 119/2000 comma 1 lettera b	MAGGIOR.2% Art.2 D.M. 119/2000 comma 1 lettera c	IMPORTO LORDO MENSILE SPETTANTE
Sindaco	€ 1.162,03	€ 34,86	€ 23,24	€ 1.220,13
Vicesindaco	€ 87,16	€ 2,61	€ 1,74	€ 91,51
Assessore	€ 116,20	€ 3,49	€ 2,32	€ 122,01
Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali a seduta	€ 15,34	€ 0,46	€ 0,31	€ 16,11

DI DARE ATTO che l'importo delle indennità di cui sopra è stato ridotto al 50% per gli amministratori lavoratori dipendenti che non siano collocati in aspettativa non retribuita, secondo quanto stabilito dall'art.82 comma 1 – ultimo periodo del D.Lgs.267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 119/2000, a fine mandato l'indennità del Sindaco deve essere integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;

DI DARE ATTO, in base a quanto esposto, che gli importi mensili delle indennità spettanti per l'anno 2020 agli amministratori in carica sino al termine del loro mandato sono determinati nella misura indicata nella seguente tabella:

Amministratore	Carica	Indennità mensile 2020
Gian Basilio Deplano	Sindaco	1.220,13
Puddu Evaldo Pasquale	Vicesindaco	91,51
Lobina Rina	Assessore	122,01
Totale		1.433,65

DI DARE ATTO che le indennità di funzione verranno corrisposte mensilmente dal Servizio Finanziario, mentre le indennità per gettoni di presenza saranno impegnati con successivo atto, entro la chiusura dell'esercizio una volta quantificate con esattezza le effettive presenze nell'anno in corso, provvedendo all'atto della liquidazione a trattenere le ritenute fiscali di legge e al versamento delle relative somme dovute dall'Ente per imposta IRAP;

DI DARE ATTO, inoltre, che come disposto dalla Giunta Municipale, in attuazione della legge 3.8.1999 n. 265, il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà al rimborso ai datori di lavoro per i permessi concessi agli Amministratori e Consiglieri Comunali (art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000), mentre il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà al rimborso della sola indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina per l'uso del proprio mezzo (art. 5 comma 8 e 9 del D.L. 78/2010, comma 13 art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008);

DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà automaticamente impegnata ai seguenti capitoli del bilancio di previsione Pluriennale 2019/2021, in corso di approvazione, esercizio 2020 in conto competenza, in quanto dovuta per legge:

- indennità di funzione del Sindaco e degli amministratori rispettivamente al capitolo 1001/1 avente ad oggetto “*Indennita' di carica al Sindaco*” e al capitolo 1001/2 avente ad oggetto “*Indennita' di presenza per le adunanze del consiglio e della giunta comunale*”;
- gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali al capitolo 1001/2;
- imposta IRAP a carico Ente al capitolo 1001/6 avente ad oggetto “*Imposta I.R.A.P. Sindaco e amministratori*”;

DI DARE ATTO che l’obbligazione è esigibile nell’esercizio corrente, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all’allegato al Dlgs 118/2011 come integrato con il Dlgs 126/2014;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
ORAZIETTI CINZIA

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 20/01/2020

**Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 20/01/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 20/01/2020**

Ussassai, 20/01/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 20/01/2020

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA